

14

TRIBUNALE DI PALMANOVA

MEMORIA DI COSTITUZIONE PER L'ESECUTANTE DITTA

ESSEDI STUDIO SAS

Nella procedura introdotta con Ricorso ex art. 615 II co. C.P.C. da:

ANDREON FRANCESCO con gli Avv.ti Bonotto e Bottega di Treviso e
domiciliati presso la Cancelleria del tribunale di Palmanova RICORRENTE
CONTRO

Ditta ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di Sandro Dallavalle S.A.S. con gli
Avv.ti Marco Santarcangelo del Foro di Bassano del Grappa e Paolo Dal Zilio
del Foro di Udine e con domicilio eletto presso il secondo in Udine, Via
Ginnasio Vecchio n.° 7

0=====0

Con la presente memoria si costituisce la ditta Essedi Studio ed Associati di
Sandro Dalla valle sas, P.I. 02080660265, in persona del legale rappresentante
e socio accomandatario sig. Sandro Dallavalle, rappresentata e difesa per
mandato a margine del presente atto dagli Avv.ti Marco Santarcangelo del
Foro di Bassano del grappa e Paolo Dal Zilio del Foro di Udine e con
domicilio eletto presso il secondo in Udine, Via Ginnasio Vecchio n.° 7 per
contestare, sia in fatto che in diritto, ogni deduzione, eccezione e domanda
svolta nel ricorso introduttivo dal sig. Andreon Francesco per i motivi che
seguono:

Innanzitutto si deve rilevare come, del tutto illegittimamente, il ricorrente si
sia avvalso della procedura di cui all'art. 615 c.p.c. per introdurre questioni
del tutto aliene al regime delle opposizioni così come previste dal codice di
procedura civile.

MANDATO: Delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado, anche esecutiva e di opposizione, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare e rilasciare quietanze, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia, chiamare in causa terzi, deferire giuramento, farsi sostituire da altro legale ed eleggere domicilio, gli l'Avv.ti MARCO SANTARCANGELO del Foro di Bassano del Grappa. E PAOLO DAL ZILIO del Foro di Udine, Eleggo domicilio presso lo studio del secondo in Udine, Via Ginnasio Vecchio n.° 7.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI:
Dichiaro di essere stato reso edotto che i miei dati personali (siano essi identificativi, sensibili o giudiziari) da me direttamente forniti o trasmessi allo studio da terzi verranno trattati al solo scopo di eseguire il mandato susposto e pertanto presto il mio informato consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento degli stessi; in particolare acconsento che i miei dati permangano negli archivi cartacei ed informatici dello studio associato Avv. Santarcangelo & Zuliani anche oltre il tempo strettamente necessario all'esecuzione del mandato, consapevole che agli stessi potranno accedere i titolari dello studio nonché gli altri soggetti (professionisti, dipendenti e collaboratori) che lo compongono.
Bassano del Grappa li
FIRMA
Sandro Dallavalle

PER AUTENTICA
Avv. Marco Santarcangelo
Avv. Marco Santarcangelo

In particolare si rileva che la lunga premessa in fatto legata alle vicende giudiziali che hanno portato alla formazione del titolo esecutivo (peraltro riportate in parte in forma distorta) non può certo essere considerata dal Giudice adito quale elemento idoneo alla formazione di alcun convincimento ma solamente, semmai, condizione necessaria e sufficiente (anche se superflua data la formazione giudiziale del titolo esecutivo) a rappresentare la prova che Essedi Studio ha ottenuto una sentenza favorevole ed esecutiva (e non *provvisoriamente* esecutiva come erroneamente indicato dalla controparte a pag. 9 del ricorso).

Questo è il punto di partenza da cui non si può prescindere: Essedi Studio ha ottenuto, dopo lungo e faticoso cammino, una sentenza esecutiva, regolarmente munita di titolo esecutivo, in base alla quale ha proceduto ad esecuzione forzata non essendo stato dato spontaneo adempimento alle statuizioni ivi contenute. Questo è quanto.

Con l'introduzione della presente procedura la controparte pretenderebbe di far rivivere argomentazioni, eccezioni e domande, quale quella del presunto difetto di legittimazione attiva, che sono state e sono oggetto già di analisi nel giudizio di merito! La Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto e pertanto la sentenza di primo grado è divenuta esecutiva.

Ben poca rilevanza può avere la circostanza che la Corte Veneziana avesse in prima istanza disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, in primo luogo in quanto, come detto, tale pronuncia è stata superata dalla sentenza di merito, in seconda battuta in quanto si trattava di diversa procedura esecutiva intrapresa su altre basi e su altri beni ed infine

in quanto quel provvedimento era stato emesso sulla base di diverse motivazioni non necessariamente legate alla questione del difetto di legittimazione .

In ogni caso, lo si ripete, non è ammissibile che il Giudice oggi adito si possa occupare di questioni che attengono al merito della vicenda le quali, sebbene non ancora coperte dal giudicato (se ne sta occupando la Corte di Cassazione) sono comunque oggetto di un diverso giudizio e pertanto lì e solo lì debbono essere sollevate e discusse pena la litispendenza.

Tale basilare concetto è espresso e condiviso pacificamente da dottrina e giurisprudenza le quali sul punto si sono in tal senso espresse:

“In sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni d'ingiustizia della decisione che ne costituiscono il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (Cass. Civ. 23/03/1999 n.°2742; Cass. Civ. 28/08/1999 n.° 9061. Detto per inciso si deve intendere per *inesistenza giuridica del titolo* una serie di irregolarità di carattere formali tali da far ritenere che il titolo esecutivo giudiziale non sia mai venuto ad esistenza (ad es. mancanza di sottoscrizione del Giudice sulla sentenza) e non certo un caso come quello dedotto dalla controparte (difetto di legittimazione) che in ogni caso è oggetto del giudizio di merito e non può uscire da quel ambito. Ancora si può citare Cass. 29/09/1996 n.° 10650 ove si legge: *“Nel giudizio di*

opposizione all'esecuzione non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con specifici mezzi d'impugnazione di esso; ne deriva che in tale ambito non vi è alcuna possibilità di concorso tra questo e quel procedimento". O ancora: "Questi limiti (quelli del giudizio di opposizione all'esecuzione – n.d.r.) si concretano nell'impossibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione quei fatti estintivi, modificativi o impeditivi che avrebbero potuti esser fatti valere nel procedimento di cognizione chiuso col giudicato o tutt'ora pendente" (Cass. Civ. 25/09/2000 n.°12664).

Del resto il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo e l'opponente non può proporre alcuna questione che è superata dall'esistenza del titolo stesso ed in contrasto con il suo contenuto vedasi al proposito Pret. Torino ord. 6/03/1996 in Foro It. 1997, parte I , 3072 e ss.

Per quanto possa rilevare in questa sede basti semplicemente considerare che, se l'eccezione *ex adverso* proposta fosse fondata, sarebbe stata accolta mentre invece in ben due gradi di giudizio non risulta alcuna favorevole statuizione in ordine a questa eccezione....

Il principio giuridico sopra esposto si deve quindi considerare assolutamente consolidato ed il Giudice adito non potrà che adeguarvisi.

Per quanto riguarda la posizione dell'esecutante, odierna resistente, ove evitare ogni minimo fraintendimento sul punto si precisa che la ditta Essedi Studio rifiuta fermamente il contraddittorio sulla questione attinente al presunto difetto di legittimazione attiva e su ogni conseguente deduzione svolta dalla controparte, in quanto legata al giudizio di merito e peraltro già

sollevata e superata da ben due sentenze da parte del Tribunale di Treviso e della Corte d'Appello di Venezia.

Diversa questione invece in ordine al secondo aspetto sollevato con l'atto di opposizione e legato alla transazione che le parti avevano concordato successivamente alla formazione del titolo esecutivo.

In questo caso, infatti, trattandosi di questione sorta successivamente alla formazione del titolo esecutivo si ritiene che il Giudice dell'opposizione all'esecuzione possa valutarla al fine di statuire in ordine al destino della procedura esecutiva.

In tale ambito quindi non vi è difficoltà ad affrontare il merito della vicenda la quale, peraltro, va affrontata correttamente e con senso di responsabilità.

E' vero che, dopo la sentenza di appello, vi sono stati contatti con lo scrivente legale e l'avv. Furlan, che allora formalmente seguiva la ditta Andreon ed il sig. Andreon Francesco, al fine di verificare la possibilità di evitare una nuova procedura esecutiva previo pagamento di quanto dovuto alla ditta Essedi.

Vero che si era ipotizzato un piano di rientro al cui **esatto adempimento** (vedasi lettera avv. Santarcangelo – Doc. 10 controparte).

E' invece falso che la lettera di accettazione inviata via fax dal sottoscritto legale e datata 03/02/05 di cui sopra si riferiva alla proposta indicata nella missiva via fax del 26/01/2005 formalizzata dall'Avv. Furlan e pure allegata alla documentazione della controparte. Quella proposta infatti non era stata accettata come tale dalla ditta Essedi e tale rifiuto era stato palesato sempre dallo scrivente all'Avv. Furlan il quale aveva apportato delle modifiche che risultano da un altro documento via fax, successivo al primo e non prodotto dalla controparte, (Doc. 1) il quale prevedeva rispetto all'iniziale proposta il

pagamento di €. 2.000,00 in più da versarsi subito e la prima rata di 1.500,00 Euro da versarsi entro il mese di Febbraio 2005. In sostanza dovevano essere pagati subito €. 3.500,00 e poi ogni mese €. 1.500,00 ed invece i primi 2.000,00 Euro non sono stati mai versati, pur avendo poi il debitore pagato le rate successive di €.1.500,00.

E' quindi evidente che l'accordo transattivo, che prevedeva in modo specifico una condizione risolutiva "a patto che le scadenze vengano esattamente rispettate pena l'inizio di una nuova procedura esecutiva" non può certo essere ritenuto valido né può avere carattere novativo stante il chiaro tenore della missiva di accettazione. Non è quindi certamente necessaria alcuna statuizione giudiziale che accerti la nullità dell'accordo *de quo* a fronte di un titolo esecutivo pienamente valido. Piuttosto è corretto che si tenga conto degli acconti versati a fronte della entità del credito vantato.

Tra l'altro, si ritiene doveroso sottolinearlo, non può essere mossa alcuna critica, nemmeno sotto il profilo morale, a carico della ditta Essedi la quale ha ricevuto nel Febbraio 2005 (11 Febbraio) la somma di €. 3.000,00 in luogo di €.3.500,00 e poi più nulla sino al 31 Maggio 2005 (quasi tre mesi senza ricevere pagamenti). Il tutto senza una parola da parte della Andreon. E' chiaro che a quel punto, vedendo che gli accordi non erano stati rispettati e temendo una mossa elusiva anche in considerazione della situazione economica della ditta Andreon che non risultava confortante, la deducente si è determinata a notificare l'atto di precetto notificato in data 12 Maggio 2005 (Vedi copia atto di precetto e relata Doc. 2). Solo dopo la notifica del precetto la ditta Andreon ha ripreso i pagamenti con il versamento in data 31 Maggio 2005 di altri 1.500,00 Euro.

Ben difficile a questo punto credere che i versamenti siano stati ripresi sulla base degli accordi intercorsi. Non è infatti vero che la ditta Essedi aveva preteso il pagamento anticipato di due mensilità come si legge a pag. -6- del Ricorso introduttivo, ma dovevano essere pagati subito 2.000,00 Euro + 1.500,00 quale prima rata di Febbraio '05. Tra l'altro, anche volendo seguire il ragionamento della controparte i conti non tornano in quanto, dovendo cominciare i pagamenti a Febbraio, mancherebbe comunque un mese in quanto tra il versamento di Febbraio e quello di Maggio sono stati versati €. 4.500,00 mentre dovevano essere €. 6.000,00 (mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio).

In sostanza quindi considerando i primi quattro mesi da Febbraio a Maggio (considerando che il secondo versamento è avvenuto il 31 Maggio) la ditta Andreon ha versato solo 3.000,00 euro a fronte degli 8.000,00 dovuti. Cosa avrebbe dovuto fare la ditta Essedi? Da ribadire appunto che il secondo pagamento, dopo quasi quattro mesi di silenzio e di nulla assoluto (dall'11 Febbraio al 31 Maggio) è giunto solamente dopo la notifica dell'atto di precetto ed è tutto dire...

Al di là di quanto espressamente previsto nelle missive tra i legali e depositata in atti risulta pertanto di ogni evidenza come il debitore sia palesemente decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con ogni conseguenza. Risulta francamente davvero incredibile come si possa *ex adverso* parlare di *regolarità dei pagamenti*.

Non si debbono tra l'altro dimenticare anche i diritti di un creditore il quale sembra incredibile che, ad oltre 15 anni dalla maturazione del credito ed a fronte di ormai due legittime pronunce favorevoli di due legittime autorità

giudiziarie, si debba trovare ancora oggi a lottare per veder riconosciuto quanto dovutogli in forza (ribadiamolo pure) di un titolo esecutivo giudiziale. Non si può nemmeno dire che la deducente non ci avesse messo tutta la buona volontà possibile nell'acceptare, nonostante tutti gli anni trascorsi e le traversie occorse in sede giudiziale e non, una proposta di dilazionare il debito con l'unica clausola di un puntuale e corretto rispetto del piano di rientro che manco a dirlo è invece mancato del tutto!

Si ribadisce inoltre che è del tutto errato sotto ogni profilo la richiesta al Giudice dell'opposizione, contenuta a pag. -9 - del ricorso introduttivo, di valutare le ragioni (pure riproposte in questa sede) poste per espressa ammissione della controparte a fondamento di un atto formato in altro procedimento e già peraltro deciso nel merito, essendo ora *sub iudice* solamente per motivi di legittimità (riguardanti il profilo della regolarità del mandato che nulla hanno a che vedere con quanto ci occupa qui). Del resto, come già rilevato, per quanto in questa sede rileva non è assolutamente influente il fatto che la sentenza della Corte d'Appello sia passata in giudicato o meno. In questa ottica anche tutta la prolissa dissertazione circa l'inquadramento giuridico dell'istituto della cd. *carezza di legittimazione attiva* che la controparte affronta (peraltro negli stessi termini già visti nel giudizio di merito) è del tutto superflua.

Giusto per mero tuziorismo, nella denegata ipotesi in cui il giudicante ritenga di dovere o volere affrontare i diritto e nel merito l'eccezione *de quo* se ne rileva l'assoluta inconsistenza e strumentalità in quanto:

In diritto riportando quanto già dedotto a suo tempo:

Sul presunto difetto di legittimazione attiva al giudizio della ditta Essedi Studio s.a.s.:

Riteniamo che nella specie la controparte abbia fatto un po' di confusione definendo quale difetto di *legitimatio ad causam* ciò che in realtà potrebbe e dovrebbe essere inquadrato come difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto controverso. Tale distinzione non è di poco momento in quanto la *legitimatio ad causam* (o meglio la relativa eccezione di difetto) è rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del procedimento, mentre così non è per l'eccezione relativa al difetto di titolarità (nel lato attivo o passivo) del rapporto controverso in quanto quest'ultima si risolve in una questione di fatto ed attiene al merito della causa dovendosi pertanto sollevare ad istanza di parte nei termini massimi consentiti. Ad oggi l'appellante si è limitato ad eccepire, per la prima volta in appello, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (così sia in narrativa che nelle conclusioni) ritenendo di potere inquadrare in tale fattispecie il presunto difetto ad agire in giudizio della ditta Essedi Studio s.a.s.. Così non è. Va infatti osservato e rimarcato che la giurisprudenza ha nel tempo costruito e consolidato un ben preciso orientamento circa la distinzione dei due istituti per i quali possono valere le seguenti definizioni:

a) **Legittimazione ad agire** o contraddire (*legitimatio ad causam*): E' una condizione di ammissibilità dell'azione, di natura processuale, consistente nell'astratta riferibilità alle parti in causa del diritto e del correlativo obbligo derivanti dai fatti così come dedotti in giudizio, indipendentemente dalla verifica dell'effettivo loro accadimento. In sostanza il controllo che deve effettuare il Giudice nell'accertare la sussistenza della legittimazione attiva

consiste nel verificare “se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall’attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale ed il soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che qualora da tale controllo risulti che già secondo la prospettazione dell’attore, quest’ultimo ovvero il convenuto non possano identificarsi rispettivamente con il soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale, il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva...” (Cass. 16/11/82 n.º 6126). In sostanza è ininfluenza che effettivamente l’attore rivesta o meno la qualifica che egli stesso prospetta, essendo sufficiente che astrattamente e secondo quanto lo stesso attore sostiene egli possa proporre la domanda giudiziale presentata. Per fare un esempio concreto: se io sostengo di essere un proprietario locatore e chiedo che il convenuto che io qualifico come mio conduttore mi paghi i canoni di locazione arretrati, ho astrattamente il potere di chiedere ciò che costituisce l’oggetto della domanda (e quindi sono attivamente legittimato ad agire) indipendentemente dal fatto che io in effetti sia o meno il proprietario e locatore dell’immobile *de quo* in quanto tale accertamento riguarda il merito ed è relativo alla titolarità del diritto azionato.

b) Titolarità del rapporto controverso: Come detto la relativa eccezione è senz’altro di merito in quanto si fonda sul concreto accertamento da parte del giudice, richiesto dalla parte che vi ha interesse, di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento od al rigetto della domanda attrice (Vedasi da ultimo tra le moltissime Cass. Civ. sez. III, 28 Ottobre 2002, n.º 15177; Cass. Sez. II, 18 Gennaio 2002 n.º 548; Cass. Sez. II, 21 Giugno 2001 n.º 8476). Di

seguito si riportano alcune pronunce che chiariscono benissimo la differenza tra le due ipotesi:

- *La legittimazione attiva ad causam, dovendosi intendere come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, va riconosciuta all'attore per il solo effetto della sua affermazione di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, mentre ogni questione relativa all'esattezza di tale affermazione attiene al fondamento della domanda (Cass. 14/07/83 N. 4822)*
- *Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve, nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso dato dall'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale ed il soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che qualora da tale controllo risulti che già secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ovvero il convenuto non possano identificarsi col soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisprudenziale, il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva, mentre ogni eccezione del convenuto attinente alla titolarità attiva o passiva non può dare luogo ad una pronunzia sulla legittimazione ma ad una decisione sul merito del rapporto controverso (Cass. 16/11/82 N. 6126).*
- *La legitimatio ad causam o legittimazione ad agire, la quale costituisce una condizione dell'azione, va intesa come il diritto potestativo di ottenere non già una sentenza favorevole, bensì una decisione di merito, e si*

risolve, perciò, nella titolarità del potere di promuovere (o del dovere di subire) un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto controverso, la quale attiene, invece, al merito e, non essendo esaminabile d'ufficio, costituisce materia del giudizio di legittimità solo se abbia formato oggetto di contestazione nella fase di merito ed unicamente nei limiti dei dedotti motivi d'impugnazione (Cass. 10/04/1981 n.° 2096 - Giur. It. 1982, 1, 1, 747 (m. Nota di Gardani).

- *La legittimazione ad agire ed a contraddire, quale condizione dell'azione si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come altrui, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur prospettando l'estraneità di quella parte al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto dall'attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito (Cass. 26/10/81 N. 5593).*
- *La carenza di legittimazione attiva, che può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio, sussiste solamente quando già dalla domanda risulti che l'attore non ha la qualità che si attribuisce ed alla quale è astrattamente legata l'azione esperita, ovvero non ha alcun titolo che ne giustifichi la pretesa sostituzione al titolare effettivo (Cass. 15/06/79 N. 3378).*

- *Qualora l'usufruttuario di un immobile locato abbia richiesto il rilascio dell'immobile stesso per occuparlo personalmente, la questione relativa alla titolarità del rapporto di locazione attiene al merito e non alla legittimazione e, pertanto, tale questione non può essere proposta, per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale del giudizio d'appello da parte del convenuto contumace in primo grado, né può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. 14/02/80 N.1093).*
- *...Per riconoscere ad un soggetto la legittimazione attiva è sufficiente che costui adduca la titolarità del diritto fatto valere, anche se la sua stessa affermazione ne escluda la spettanza in concreto (Cass. 19/05/80 N. 3265).*

In relazione a quanto sopra esposto è evidente che, nel caso di specie, non può trovare accoglimento l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva proposta in quanto tale fattispecie giuridica non si adatta assolutamente al caso. La stessa dovrà pertanto essere respinta. Parimenti non potrà sostenersi che l'eccezione sollevata si possa in realtà riferire al difetto di titolarità ad azionare il diritto oggetto della domanda in quanto tale eccezione ha natura e caratteristiche ben diverse, come sopra crediamo di avere sottolineato in modo esauriente. Tale eccezione non è stata mai sollevata in modo specifico né in primo grado (ove non era nemmeno mai stato sollevato il difetto di *legitimatio ad causam*) né in appello fino ad ora. Trattandosi di vecchio rito il termine ultimo per sollevare tale eccezione che, lo si ribadisce, è eccezione di merito e come tale non può essere rilevata d'ufficio ma deve essere sollevata specificamente dalla parte che vi ha interesse, è l'udienza di precisazione delle conclusioni che è si è già svolta trovandoci al momento a redigere la

comparsa conclusionale. Quindi non essendoci stata una formale eccezione nei termini consentiti la stessa non potrà ovviamente essere presa in considerazione dal Giudicante di seconde cure il quale non potrebbe comunque rilevarla d'ufficio.

L'eccezione preliminare sollevata per la prima volta in sede di costituzione d'appello non può quindi essere esaminata prima ancora di negarne l'accoglimento.

In ogni caso la stessa è infondata anche nel merito come sinteticamente si può di seguito riassumere:

sino a quando non ha perso il primo grado di giudizio, la ditta Andreon ed i suoi rappresentanti si sono rivolti alla ESSEDI nei seguenti modi:

- a) ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI (lettera Andreon) all'indirizzo di C.so Mazzini 10 (Doc. 3)
- b) ESSEDI SAS (lettera di convocazione del Perito Ruota, CTU nominato dal Tribunale di Treviso – Doc. 4)
- c) Soc ESSEDI (lettera dell'avv. Bonotto allora come ora legale Andreon – Doc.- 5)
- d) La Andreon ha rifiutato il pagamento ma non ha respinto la fattura emessa nel 1989 dalla ESSEDI STUDIO, partita IVA 02080660265 in capo alla società e non al libero professionista che aveva diversa partita iva (Doc. 6)

Dallavalle Sandro infatti, prima di fondare la ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI SAS, aveva una posizione fiscale come professionista (con partita IVA 01208930261 – vedi Dic. 7) ma invece NON ha mai esercitato alcuna attività di impresa (o ditta) individuale.

L'attività di professionista veniva esercitata nella sua residenza personale, in via del Solstizio n. 2 (come da attestazione della Agenzia delle Entrate – Doc. 7 cit.)

L'attività informatica, cominciata nel 1988 (un anno prima del contratto Andreon) veniva svolta dalla sas invece in C.so Mazzini 10 (come risulta dalle misura – Doc. 7)) ma anche dalla stessa corrispondenza della Andreon

Sotto il profilo legale e fiscale pertanto le due attività erano diverse (e fra l'altro svolte in epoche diverse): l'attività professionale è cominciata molti anni prima ed è finita in coincidenza dell'avvio della nuova attività informatica, anche se la posizione fiscale è dovuta rimanere aperta sin tanto che non fossero riscossi tutti i crediti inerenti la attività precedente).

La ESSEDI STUDIO & ASSOCIATI SAS all'epoca era composta unicamente da Dallavalle Sandro, accomandatario, e dalla moglie casalinga, accomandante e pertanto tutta la attività era unicamente imperniata sulla figura di Dallavalle Sandro (Doc. 8 cit.)

Dopo aver perso la causa civile in primo grado, la controparte ha sollevato la questione della mancata legittimazione attiva sostenendo, negli atti di appello e di ricorso in Cassazione, che la ESSEDI non era la SAS ma una fantomatica impresa individuale, mai esistita.

Tra l'altro, in maniera piuttosto comica, la controparte fa riferimento alla Essedi studio in modo diverso a seconda dell'epoca:

- prima di perdere la causa, in primo grado, Essedi veniva indicata come “la Società Essedi”...

- Dopo persa la causa la “società” è divenuta la “impresa individuale” (peraltro mai esistita, come detto);
- Nella richiesta di sospensione della sentenza esecutiva invece è stato corretto il tiro: non più la mai esistita “impresa individuale” ma invece il “professionista” Sandro Dallavalle (il quale, fra l’altro, avrebbe commesso [a quale scopo?] dei gravi reati di natura fiscale se avesse “venduto”, in qualità di professionista, dei programmi informatici).

Peraltro la stessa fattura del 1989 (Doc. 2 controparte) presentata dalla Andreon, nella quale è indicata la partita IVA pertinente (al di là dell’errore di stampa nel modulo) dimostra l’assoluta inconsistenza della relativa eccezione *ex adverso* sollevata.

Con quanto sopra si ritiene di aver più che esaurientemente dedotto sul punto ferma restando la chiara presa di posizione di rifiutare il contraddittorio su tale aspetto che quindi si deve intendere sviluppato nella denegata e subordinata ipotesi in cui il Giudicante volesse comunque esaminare la questione.

In ragione di quanto sopra pertanto si ritiene del tutto infondata, sia in fatto che in diritto ogni domanda proposta dalla ditta Andreon e per l’effetto se ne chiede la reiezione.

Peraltro in via riconvenzionale, pacificamente riconosciutane l’ammissibilità dalla giurisprudenza, si ritiene di dover richiedere che il Giudicante si esprima in ordine all’accertamento del fatto che la sentenza di condanna al pagamento della somma di denaro a favore della ditta deducente debba necessariamente prevedere anche il carico dell’iva sul capitale riconosciuto.

La somma di denaro cui Andreon Francesco, in qualità di titolare della ditta individuale, è stato condannato al pagamento, è infatti il corrispettivo per una fornitura non pagata e come tale si deve intendere che a tale somma debba essere aggiunta anche l'iva.

In tale senso si ritiene pacifico ed implicito, in mancanza di diversa previsione, che la sentenza debba essere interpretata in tale senso ma, poiché vi è resistenza della controparte ad accettare tale impostazione (nonostante che i pagamenti sino ad ora siano stati effettuati dalla ditta Andreon SRL che quindi ha la possibilità di scaricare il relativo costo) si chiede che il Giudicante voglia statuire sul punto.

In ragione di quanto sopra esposto si rassegnano le seguenti

Conclusioni:

In Via Principale di merito:

Voglia il Tribunale adito, accertata l'infondatezza delle domande tutte proposte dal Ricorrente Andreon Francesco per i motivi di cui in narrativa, respingerle *in toto* e per l'effetto revocare la sospensione dell'esecuzione n.° 207/2005 ordinandone la prosecuzione;

In Via riconvenzionale:

Accertato che la sentenza del Tribunale di Treviso n.° 1319/2000 in base alla quale la resistente Essedi Studio SAS ha intrapreso la procedura esecutiva prevede la condanna al pagamento di somma di denaro cui deve essere aggiunta anche l'iva, condannarsi la Ricorrente al pagamento di tale imposta da aggiungersi al capitale.

In ogni caso:

Spese e competenze di lite interamente rifuse.

Ogni istanza istruttoria riservata in esito all'ulteriore sviluppo della procedura.


Si producono:

A) Ricorso notificato; 1) Lettera fax Avv. Furlan 02/02/2005; 2) Copia atto di precetto con relata di notifica; 3) Lettera Andreon 06/11/1989; 4) Lettera a.r. Ing. Ruota Enzo 05.02.1996; 5) Lettera Avv. Bonotto 15/11/1996; 6) Parte finale lettera Andreon Arredamenti; 7) Certificazione Ag. Delle Entrate 09/04/2004; 8) Certificazione Camerale ditta Essedi Studio sas.

Con osservanza

Bassano del Grappa – Palmanova li 17/02/2005

Avv. Marco Santarcangelo




Avv. Paolo Dal Zilio

AUTENTICA DI COPIA TELETRASMESSA

Ai sensi e per gli effetti della L. 07.06.93 n.° 183, io sottoscritto Avv.to Marco Santarcangelo dichiaro conforme all'originale la presente copia trasmessa via telefax che, ai medesimi fini, è altresì sottoscritta dall'Avv.to Paolo Dal Zilio
Bassano del Grappa – Udine li 16 /02/2006

Il mittente Avv.to Marco Santarcangelo



Il ricevente Avv.to Paolo Dal Zilio